



# COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048  
Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

## Ordinanza n. 16/2014

### IL SINDACO

Dato atto che occorre contemperare l'esigenza dell'installazione dei paletti e recinzioni sugli alpeggi, con l'attività di sci e in particolare di sci alpinismo durante i mesi invernali, e con l'attività degli escursionisti;

Dato atto che il recente innevamento impone l'adozione di immediate misure a tutela della pubblica incolumità che, per quanto non extra ordinem, siano puntualmente rispettate;

Ritenuto che gli stessi paletti (specialmente quelli metallici prodotti con bacchette di ferro) ricoperti e non più, o parzialmente, visibili per effetto delle neviccate possono costituire un grave pericolo per sciatori che praticano lo sci alpinistico o fuori pista e per i numerosi escursionisti con le racchette da neve, in caso di cadute;

Dato atto che per la tutela della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio Comunale montano occorre ordinare la rimozione dei paletti di cui sopra, se potenzialmente pericolosi, oltre che il posizionamento di tappi da cantiere per la protezione;

Dato atto che la presente viene adottata anche nelle funzioni di responsabile del servizio tecnico e richiamato inoltre, per quanto occorra, l'art. 54 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000,

### ORDINA e DISPONE QUANTO SEGUE:

~~Si incentivano~~ **Si incentivano, per il contenimento degli animali durante il pascolamento e la conduzione al pascolo, l'uso di paletti e recinzioni costruiti con materiale di foggia non pericolosa in modo da non arrecare pericolo all'incolumità pubblica;**

~~è fatto obbligo ai proprietari dei fondi e a tutti gli affittuari delle alpi pascolive di coprire i paletti metallici o comunque potenzialmente pericolosi, con appositi tappi di protezione da cantiere per ferri sporgenti;~~

~~è fatto obbligo ai medesimi di rimuovere detti paletti e relativi fili per recinzioni, ogni anno, entro il 01 novembre ovvero entro il diverso periodo autorizzato per il pascolamento, perché gli stessi costituiscono un pericolo per la pubblica incolumità.~~

~~L'inosservanza della presente ordinanza trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione comporta il pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 E IN CASO DI INCIDENTI L'ASSUNZIONE TOTALE DELLE RESPONSABILITA' PENALI E CIVILI nei confronti di coloro che non hanno ottemperato alla presente ordinanza .~~

~~Dispone l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale~~

~~Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni.~~

Bellino, li 24.11.2014



IL SINDACO  
Mario Munari